



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

Prot. n. 1744 del 16/02/2015

Ordinanza n. 5/2015

OGGETTO: PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;

Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

Considerato che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, utile anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- ai sensi dell'ad. 179 del T.U. ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, sotto il profilo ambientale, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 inserisce all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma: *"6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata."*

ORDINA

- che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in "compost", o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, sia consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

- 1) dovrà essere inoltrata apposita comunicazione al Sindaco, indicante il luogo ed i giorni nei quali l'attività di bruciatura intende essere svolta;
 - 2) la combustione controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo, nel periodo dal 1 settembre al 31 maggio, dalle ore 6:00 alle ore 18:00. Sono fatte salve eventuali deroghe in particolari circostanze, previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - 3) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - 4) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5x5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - 5) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di materiali provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi preferibilmente in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
 - 6) la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
- che resti fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Emilia-Romagna;
 - che rimanga vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - che sia facoltà del Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10), nonché disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
 - che l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, venga perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune;
 - la revoca della precedente Ordinanza sindacale n. 58 del 29/12/2001, prot 1543;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia al Comando Stazione Forestale di Piacenza, al Comando Stazione Carabinieri di Monticelli d'Ongina, all'Ufficio di Polizia Municipale;

INFORMA

che, a norma dell'ad. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE
ARCH GIANLUCA BERGONZI**